

*a Tutti i Clienti
Loro sedi*

Oggetto: ROTTAMAZIONE CARTELLE ESATTORIALI

L'articolo 6, (Definizione Agevolata) del Decreto Legge 22.10.2016, nr. 193 - Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili – ha introdotto la possibilità di aderire a quella che è definita giornalmente “Rottamazione dei Ruoli”.

Tale procedura, che di seguito verrà analizzata più in dettaglio, consente a determinate condizioni di ridurre l'importo dovuto ad Equitalia e/o altri agenti della Riscossione, chiudendo talune posizioni aperte con il fisco.

Vantaggi della definizione

Come specificatamente previsto dal comma 1 lettere a) e b) del Decreto sopra richiamato, la “Rottamazione” consente di chiudere le pendenze relative alle Cartelle emesse dall'agente della riscossione attraverso il pagamento dei seguenti importi:

- somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;
- somme maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive, nonché di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento.

Alla luce di quanto sopra, usufruendo delle opportunità offerte dalla normativa in esame, la chiusura delle posizioni aperte con l'agente della riscossione consente di risparmiare:

- Le sanzioni connesse alla violazione contestata dall'Ente Impositore;
- Gli interessi di mora (oggi corrispondenti a circa il 4,13% annuo) addebitati dall'agente della riscossione;
- Gli interessi di dilazione (per le cartelle per cui è stato richiesto il calcolo rateale).

Ambito Oggettivo

Rientrano nella definizione agevolata i ruoli, affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2015, di natura tributaria e/o patrimoniale eccettuati:

- Dazi e Accise;
- Iva riscossa all'importazione;
- Recupero di aiuti di Stato;
- Crediti legati a condanne della Corte dei Conti;
- Multe e ammende dovute a seguito di sentenze penali;
- Sanzioni Amministrative per il codice della strada.

Possono essere definiti in via agevolata anche gli importi iscritti in ruoli derivanti da pendenza di giudizio, a condizione che il contribuente si assuma l'impegno di rinunciare ai giudizi stessi.

Ambito Soggettivo

L'articolo 6 sopra richiamato non pone limitazioni per l'accesso alla procedura di adesione agevolata, pertanto possono usufruire di questa opportunità:

- Persone Fisiche;
- Società di Persone;
- Società di Capitali;
- Imprese Individuali;
- Lavoratori Autonomi;
- Enti non commerciali;
- Consorzi;
- Soggetti Esteri con stabile organizzazione.

Sempre dal punto di vista soggettivo si specifica che non solo i ruoli emessi da Equitalia sono definibili bensì lo sono tutti gli atti emessi da Agenti della Riscossione; non sono definibili gli atti emessi dall'ente impositore, anche se atti di riscossione diretta (esempio atti emessi dai comuni per la riscossione diretta).

Termine e procedura per l'Adesione

Per poter usufruire dell'Adesione è necessario presentare all'Agente della Riscossione il **modulo DA1** entro e non oltre il **23 GENNAIO 2017**.

La presentazione del documento deve avvenire:

- via e-mail o pec - all'indirizzo della Direzione Regionale di Equitalia riscontrabili a questo indirizzo:
http://www.gruppoequitalia.it/equitalia/export/sites/equitalia/.content/files/it/Modulistica/Elenco-caselle-PEC_definizione-agevolata.pdf); per altri agenti di riscossione è necessario contattare direttamente lo stesso per avere gli indirizzi cui inviare la richiesta;
- presentando la richiesta direttamente presso gli uffici territoriali.

Nel modello dovranno essere indicate le cartelle per le quali si chiede la definizione agevolata ed i ruoli relativi. Si fa presente che è possibile richiedere l'adesione anche:

- Per singoli ruoli all'interno delle cartelle;
- Per cartelle\ruoli per i quali è stata richiesta precedentemente una rateazione, siano esse pendenti o decadute. Con riferimento alle cartelle rateizzate il riferimento è alle rateazioni in corso alla data del 24 ottobre 2016, data di entrata in vigore del decreto in esame, indipendentemente che siano stati omessi versamenti precedenti.

Nel modello deve inoltre essere indicata la modalità di pagamento (si veda di seguito il relativo paragrafo).

Con riferimento alle cartelle esattoriali rateizzate è condizione essenziale che siano state regolarmente pagate le rate in scadenza nel periodo 01 ottobre 2016 – 31 dicembre 2016.

Entro 180 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto in esame (quindi entro il 24 Aprile 2017) l'Agente della Riscossione deve comunicare al richiedente l'ammontare complessivo delle somme dovute e in caso di richiesta di rateazione l'importo delle singole rate (calcolate secondo quanto indicato di seguito) ed inviare i bollettini al richiedente.

Modalità di pagamento

Il pagamento NON può essere effettuato con modello F24, pertanto non sarà possibile effettuare

alcun tipo di compensazione.

Le modalità di pagamento previsto sono le seguenti:

- Mediante domiciliazione sul conto corrente del contribuente richiedente, da indicare sul modulo di richiesta;
- Mediante bollettini precompilati che l'Agente è tenuto ad allegare alla comunicazione di accettazione della richiesta riportante anche gli importi dovuti;
- Presso gli agenti della riscossione (quindi anche per cassa per importi al di sotto del valore di 3.000 €).

Il pagamento può essere effettuato:

- In unica soluzione entro il termine indicato sulla comunicazione dell'Agente della Riscossione;
- In un massimo di 4 rate l'ultima delle quali non può superare il termine del 15 Marzo 2018. La terza rata, invece non potrà avere scadenza successiva al 15 Dicembre 2017.

Al riguardo si specifica che:

- La prima e la seconda rata saranno pari ciascuna ad 1/3 dell'importo complessivamente dovuto;
- La terza e la quarta rata saranno pari ciascuna ad 1/6 dell'importo complessivamente dovuto.

Con riferimento alle scadenze, un emendamento proposto dalla Commissione Bilancio della Camera intende prolungare i tempi per il pagamento delle rate, incrementandone il numero da 4 a 5 e posticipando il saldo entro il settembre 2018.

Qualora l'emendamento fosse approvato dal parlamento, il 70% dell'importo dovuto dovrebbe essere versato entro il mese di Dicembre 2017 (contro l'attuale 83,33%).

Quanto previsto dal Decreto in analisi rappresenta certamente un'opportunità per i contribuenti, tuttavia è necessario effettuare i dovuti calcoli di convenienza soprattutto in relazione ai tempi ridotti per il pagamento del dovuto nel caso di adesione.

Lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti ed eventualmente ad assistere i propri

clienti per la predisposizione della documentazione per l'adesione.

Si specifica al riguardo che l'attività connessa a questa attività rappresenta un'attività straordinaria il cui compenso dovrà essere quantificato in relazione al numero degli atti e dei ruoli per i quali si effettueranno i calcoli di convenienza e le eventuali richieste di adesione.

Vi preghiamo, laddove foste interessati ad approfondire l'opportunità di adesione alla procedura rappresentata, di volerci contattare tempestivamente dati i tempi ristretti dei termini della procedura.

Cordiali saluti.